



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 268

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

**Oggetto: decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – sanitari già sospesi provvedimento ASL -
format.**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 256/2021, con la quale sono stati inviati i format che possono essere utilizzati dagli Omceo nel procedimento nei confronti dei sanitari che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale si ritiene opportuno fornire il format della diffida da inviare ai sanitari già sospesi con provvedimento delle ASL.

Si suggerisce, nei confronti dei sanitari in oggetto, di inviare il prima possibile la diffida al fine di consentire la prosecuzione della sospensione già in essere senza soluzione di continuità.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. 1

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

All.1

Lettera di diffida al sanitario sospeso con provvedimento ASL

Gentile dottore,

in costanza della sospensione dall'esercizio professionale accertata dalla Azienda sanitaria e valevole fino al 31 dicembre 2021 Le comunichiamo che l'Ordine, in ottemperanza al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha sostituito l'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, ha verificato, per il tramite della Federazione Nazionale, attraverso la Piattaforma nazionale -DGC, che Lei non è in regola con l'obbligo vaccinale.

La invitiamo pertanto a voler produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della presente, la documentazione comprovante:

- il certificato di completamento del ciclo vaccinale primario
- ovvero, se ha completato il ciclo vaccinale primario, il certificato della terza dose di richiamo.

A tale proposito, si fa presente che la documentazione non può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso in cui abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente La invitiamo, inoltre, a voler fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell'Ordine. Le segnaliamo che la mancata comunicazione costituisce elemento valutabile sotto il profilo disciplinare.

Evidenziamo che, qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine adotterà il provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi del comma 4 dell'art.4 del dl n.44/2021 come sostituito dal dl n. 172/2021, provvedendo alla Sua sospensione dall'esercizio professionale a far data dal 1° gennaio 2022.

La sospensione avrà efficacia fino alla data di comunicazione all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La sospensione verrà annotata sull'albo, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, e sarà comunicata alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L'avvenuta sospensione, senza indicazione delle ragioni ad essa sottese, sarà comunicata alle Autorità e agli Enti di cui agli articoli 2 e 49 del D.P.R. n. 221/1950.

Si evidenzia altresì che l'esercizio della professione in vigenza della sospensione dall'albo configura un illecito penale ai sensi dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) di rilevanza anche disciplinare.

Nota bene: da valutare se allegare alla lettera l'informativa privacy sul trattamento dei dati.

